



Statuto della Confraternita

" S. MARIA DI PORTOSALVO DEI MARINAI "

CAPITOLO I

Costituzione e Natura

Art. 1. Costituzione

La Confraternita *S. Maria di Portosalvo dei Marinai*, eretta nel 1565 con Decreto dell'Arcivescovo Metropolitano Antonio III Cancellario (1564-1568)

- ha sede in Messina in via Chiesa dei Marinai presso la chiesa omonima;
- è proprietaria del *Vascelluzzo* che (come da decreto del Senato messinese del 7 febbraio 1576 e di quello corrispondente dell'Arcivescovo Metropolitano Giovanni II Retana dell'8 febbraio 1577) ogni anno, nella solennità del *Corpus Domini*, viene trasportato per le vie di Messina nella processione del SS. Sacramento;
- ha personalità giuridica pubblica ecclesiastica.

Art. 2. Natura della Confraternita

La Confraternita ha lo scopo di:

- * vivere e promuovere il culto di S. Maria;
- * aiutare i suoi membri a crescere nella perfezione della vita cristiana;
- * contribuire alla realizzazione della comunione fraterna degli aderenti nella prospettiva di una vera comunione ecclesiale;
- * condividere con spirito di fede gli orientamenti pastorali del Magistero del Papa e dei Vescovi;
- * rispettare la pluralità delle forme aggregative dei fedeli laici, favorendo la reciproca collaborazione;
- * intensificare la propria presenza nella società per costruire condizioni di vita più giuste e fraterne, attraverso i particolari e personali incarichi dei suoi aderenti nella gestione della cosa pubblica: attività inconciliabile con qualsiasi incarico nel Consiglio Direttivo.

Art. 3. La Confraternita non ha scopi di lucro, ma persegue principalmente fini di religione e di culto e promuove opere di carità fraterna.

Art. 4. La Confraternita è soggetta alla giurisdizione, alla vigilanza dell'Ordinario Diocesano (can. 305 e 315). E' tenuta a prestare obbedienza ai suoi orientamenti pastorali e alle disposizioni canoniche.

Art. 5. La Confraternita si darà un Regolamento interno, in conformità allo Statuto e alle proprie tradizioni e lo dovrà redigere entro un anno dalla approvazione del presente Statuto da parte dell'Ordinario Diocesano.



Art. 6. 1. La Confraternita, avendo sede presso la Rettoria di S. Maria di Portosalvo dei Marinai, - la quale si trova nell'ambito della Parrocchia di S. Luca - dovrà essere attenta alle direttive pastorali della medesima Parrocchia.

2. I Confrati dovranno vivere lo spirito dell'appartenenza alla Confraternita, anche nell'ambito della propria Parrocchia.

CAPITOLO II L'ammissione dei membri

Art. 7. Possono far parte della Confraternita tutti i fedeli, uomini e donne, che **sono in possesso** dei seguenti requisiti:

- * abbiano ricevuto i sacramenti della iniziazione cristiana o che ad essi tendono;
- * godano di buona condotta religiosa e morale e, se sposati, siano in sintonia con le norme canoniche che regolano il matrimonio;
- * non siano stati espulsi da altra aggregazione laicale;
- * producano un attestato del loro Parroco.

Chi vuole far parte della Confraternita

* **deve farne** domanda scritta al Governatore, dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto e di iniziare un periodo di prova.

Gli Aspiranti non acquisiscono diritti o particolari doveri.

* Insieme alla domanda scritta il richiedente deve presentare, su apposito modulo fornito dalla Confraternita, i propri dati anagrafici, il domicilio e la professione.

Deve dichiarare inoltre, in modo esplicito, di non appartenere ad associazioni contrarie alla Chiesa e di accettare integralmente tutte le condizioni stabilite dal presente Statuto.

* Alla domanda deve allegare il certificato di Battesimo.

* La domanda, entro tre mesi, deve essere accolta o respinta collegialmente dal Consiglio Direttivo.

* l'Aspirante dovrà versare la quota di entrata stabilita dal Consiglio Direttivo, dopo che la sua domanda è stata accolta.

CAPITOLO III Aspirando

Art. 8. Dopo l'ammissione, l'Aspirante dovrà iniziare un periodo formativo per la durata almeno di un anno, sotto la guida del Responsabile della formazione. Questo periodo ha lo scopo di inserire l'Aspirante nella vita della Confraternita.

- Concluso il periodo di formazione, l'Aspirante viene accolto a pieno titolo dalla Confraternita e acquisisce tutti i diritti e i doveri. Ne conseguono in particolare:

- accedere a tutte le cariche sociali, a partire dal quarto anno di iscrizione alla Confraternita;
- fregiarsi delle insegne proprie della Confraternita e indossare la divisa in determinate cerimonie solenni;
- partecipare a tutti i benefici spirituali acquisiti dalla Confraternita.

CAPITOLO IV Le dimissioni

Art. 9. I soci cessano di appartenere alla Confraternita se:

- dopo l'iscrizione vengano a trovarsi in una delle situazioni descritte all'art. 7;
- sono morosi da più di un anno;
- non hanno partecipato ad alcuna delle iniziative di formazione, di culto e di carità promosse dalla Confraternita;
- presentano lettera di dimissione volontaria.

Prima della dimissione, il Governatore ha il compito di prendere contatti con la persona interessata, invitandola a chiarire, ed eventualmente a regolarizzare la propria posizione. In caso di rifiuto, segue la cancellazione dall'elenco degli appartenenti alla Confraternita. Contro la delibera di esclusione il socio può ricorrere all'Ordinario Diocesano.

CAPITOLO V Le attività

Art. 10. La liturgia, la catechesi, le riunioni, le opere caritative e di volontariato e le attività in genere della Confraternita devono essere sempre concordate con l'Assistente Ecclesiastico e vanno compiute nel rispetto della linea pastorale dell'Arcidiocesi. I Confrati e le Consorelle si impegnano a seguire lo spirito religioso dei fondatori della Confraternita. In particolare con:

- la frequenza ai Sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucarestia;
- la sincera devozione e il culto di S. Maria;
- il rapporto filiale e fraterno con l'esercizio della carità, nel volontariato, secondo le proprie capacità, le necessità della comunità e le attività promosse dalla Confraternita;
- la partecipazione alle particolari celebrazioni liturgiche nella chiesa della Confraternita;
- la partecipazione alla solennità del Corpus Domini, di S. Maria della Lettera e alla festività di S. Maria di Porto Salvo dei Marinai;
- l'intervento alle Assemblee della Confraternita.



CAPITOLO VI Organi della Confraternita .

Art. 11. Gli organi della Confraternita sono:

L'Assemblea Generale
Il Governatore
Il Consiglio Direttivo
Il Collegio dei Revisori dei Conti
l'Assistente Ecclesiastico.

Art. 12. L'Assemblea Generale

Spetta all'Assemblea Generale:

- eleggere ogni tre anni il Presidente, i 4 membri del Consiglio Direttivo e i 3 membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- definire le linee programmatiche;
- approvare il bilancio consuntivo entro il 28 febbraio e quello preventivo entro il 30 novembre;
- approvare il Regolamento interno della Confraternita;
- stabilire l'annualità da pagare entro il mese di gennaio di ogni anno;
- decidere la costruzione e la gestione della cappella del cimitero;
- autorizzare gli atti di amministrazione straordinaria (atti di locazione, vendita, acquisto, permuta, donazioni, ecc...), subordinandone l'esecutività alla concessione della licenza da parte dell'Ordinario Diocesano, su richiesta del Consiglio.
- L'Assemblea Generale viene convocata dal Governatore e/o dal Vice Governatore, e/o su richiesta di un terzo dei membri della Confraternita.
- L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
- **L'Assemblea ordinaria** viene convocata due volte l'anno:
 - entro Marzo per l'approvazione della relazione sull'attività della Confraternita e del conto finanziario relativi all'anno precedente;
 - entro Novembre, per la programmazione della vita della Confraternita e per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.
- **L'Assemblea straordinaria** viene convocata quando richiesto da affari urgenti e importanti. Può essere convocata su delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno un quarto dei membri della Confraternita o dall'Ordinario diocesano.
- La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell'ordine del giorno, affisso nella sede della Confraternita almeno otto giorni prima della data stabilita.
- L'Assemblea si terrà nei giorni di consuetudine o stabiliti dal Governatore d'accordo con il Consiglio Direttivo.



- Se in prima convocazione non è presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, la convocazione è nulla e, quindi, non si potrà procedere alla discussione dell'ordine del giorno.
- La seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza assoluta.
- Ogni Confrate può essere latore di non più di due deleghe di altri Confrati.

Art. 13. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque Consiglieri della Confraternita.

I membri del Consiglio, ad eccezione dall'Assistente Ecclesiastico, sono eletti dall'Assemblea Generale per un triennio e **non possono essere rieletti per oltre due mandati.**

Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che:

- a. non abbiano compiuto almeno quattro anni di iscrizione alla Confraternita;
- b. siano eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti;
- c. siano debitori della Confraternita;
- d. non abbiano il pieno possesso dei diritti civili.

In caso di morte, di dimissione o di decadenza di qualcuno dei componenti del Consiglio, gli subentra il primo dei non eletti fra quelli eletti dall'Assemblea Generale fino alla normale scadenza del triennio in corso.

Il Consiglio Direttivo opera anche quale Consiglio di Amministrazione ed è **composto dal:**

1. Governatore
2. Vicegovernatore
3. Segretario
4. Cassiere
5. Responsabile degli aspiranti
6. Assistente Ecclesiastico

Art. 14. Il Consiglio nella seduta d'insediamento:

1. nomina il Segretario e il Cassiere;
2. nomina il Responsabile degli Aspiranti.

Il Consiglio si riunisce normalmente ogni tre mesi e, in caso di urgenza, su richiesta del Governatore o almeno di tre Consiglieri. Per la validità della riunione **valgono** le stesse norme che regolano la vita dell'Assemblea.

• **Le competenze del Consiglio sono:**

1. deliberare e autorizzare il Governatore per porre in essere atti e contratti di ordinaria amministrazione;
2. dirigere la Confraternita secondo le norme e lo spirito del presente Statuto;



3. curare l'esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea dei soci e chiedere all'Ordinario Diocesano la licenza per gli atti di straordinaria amministrazione;
4. decidere sull'ammissione o meno dei nuovi soci, sospendere o anche ~~dimettere~~ dalla Confraternita quei soci che non conservassero buona condotta morale o religiosa, né adempissero i loro doveri di Confrati e neppure fossero in regola con il pagamento dell'annualità;

Art. 15. Il Governatore

E' il legale rappresentante della Confraternita. Inizia l'esercizio del suo mandato dopo la conferma dell'Ordinario Diocesano. Può essere rimosso dall'ufficio con decreto dell'Ordinario Diocesano in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.

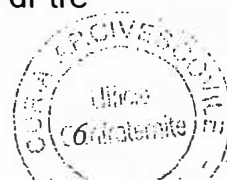
★

Spetta al Governatore

1. convocare il Consiglio e l'Assemblea, presiedere le riunioni ordinarie e straordinarie, ad eccezione dell'Assemblea elettorale, e fissare l'ordine del giorno;
2. coordinare l'attività della Confraternita;
3. firmare le deliberazioni del Consiglio, controfirmare i mandati di pagamento emessi dal Cassiere, sia per le spese ordinarie sia per quelle straordinarie, regolarmente autorizzate;
4. curare la corrispondenza con la collaborazione del Segretario;
5. vigilare sulla gestione economica della Confraternita;
6. avere cura della custodia e conservazione dei beni mobili e immobili; procedere alla stipulazione dei contratti nell'ambito dell'amministrazione ordinaria, sentito il Consiglio della Confraternita;
7. inviare annualmente in Curia copia dei bilanci consuntivi e preventivi assieme alla relazione sulla situazione religiosa e morale della Confraternita, firmata dall'Assistente Ecclesiastico;
8. richiamare con carità cristiana i Confrati ai loro doveri, qualora ce ne fosse bisogno.
9. provvedere alla manutenzione e alla conservazione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà della Confraternita e informare tempestivamente l'Ufficio diocesano per l'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici circa le eventuali variazioni del patrimonio.

Art. 16. Il Governatore viene eletto dall'Assemblea dei Soci e potrà essere riconfermato solo una volta per il successivo triennio solare. Pertanto, la stessa persona fisica potrà ricoprire la carica di Governatore senza soluzione di continuità per un periodo massimo di sei anni.

Nei casi in cui il Governatore fosse assente o impedito momentaneamente, spetta al Vice Governatore e/o al Consigliere più anziano presiedere le riunioni, o supplirlo (per un periodo massimo di tre



mesi). Qualora fosse impedito per ragione di salute, sarà cura dell'Ordinario Diocesano sollevarlo dall'incarico.

Art. 17. Il Segretario.

Spetta al Segretario:

- preparare tutti gli atti per le elezioni e le deliberazioni degli organi statutari;
- stendere i verbali e sottoscriverli, compreso il verbale delle consegne;
- dare lettura del verbale precedente per l'approvazione;
- custodire l'archivio storico della Confraternita;
- registrare le assenze dei soci nelle riunioni, negli incontri di catechesi e riferire al Consiglio;
- collaborare, se necessario, con il Governatore nella cura della corrispondenza;
- aggiornare l'elenco dei Confrati e delle Consorelle, di cui annualmente invia copia all'Ufficio diocesano per le Confraternite;
- trasmettere all'Economo diocesano tutte le deliberazioni disponenti atti di straordinaria amministrazione, che debbono essere sottoposte all'approvazione dell'Ordinario;
- tutelare sotto la propria responsabilità la conservazione degli arredi e delle suppellettili sacre, specialmente quelli di interesse storico-artistico e, in genere, tutti i beni appartenenti alla Confraternita, compresa la cappella cimiteriale;
- è consegnatario dei beni, arredi, vasi sacri e di tutti gli oggetti censiti, appartenuti e appartenenti alla Confraternita, custodendoli presso la chiesa confraternale e ne vieta la custodia presso abitazioni private, anche se temporaneamente;
- redigere l'inventario e, nell'aggiornarlo annualmente, fare la descrizione di ciascun bene, indicando la provenienza, gli oneri inerenti e quanto può essere utile alla sua individuazione, sia che si tratti di beni mobili, sia immobili.

Art. 18. Il Cassiere.

E' compito del Cassiere:

- esigere le quote dei Confrati e delle Consorelle e registrarle fedelmente;
- provvedere ad altre eventuali riscossioni;
- custodire registri di cassa e amministrativi in genere, con relativa documentazione;
- aggiornare l'elenco dei morosi e presentarlo a fine anno al Consiglio Direttivo;
- preparare i bilanci consuntivi e preventivi da presentare per l'approvazione prima ai Revisori dei Conti e al Consiglio Direttivo e, poi, all'Assemblea;
- registrare ogni operazione finanziaria corredata dalla rispettiva autorizzazione, in ordine cronologico e con numero progressivo, nel



registro mastro le cui pagine numerate devono essere vidimate dalla Curia;

- effettuare le esazioni con bollettino a madre e figlia o a ricalco, e rilasciarne ricevuta.
- trattenere presso di sé quella somma che sarà stabilita dal Consiglio come cassa contante; depositare il resto presso istituti bancari o postali su libretti intestati impersonalmente alla Confraternita con la duplice firma del Governatore e del Cassiere.
- provvedere alla scadenza del suo mandato alla consegna ufficiale di tutta la documentazione necessaria al successore, con regolare verbale redatto dal Segretario ancora in carica, alla presenza del Governo uscente e del Rettore Cappellano.

Art. 19. *l'Assistente Ecclesiastico.*

E' nominato dall'Ordinario Diocesano (can. 317,1).

- Nella Confraternita l'Assistente Ecclesiastico rappresenta l'Arcivescovo ed è il segno della riconosciuta ecclesialità del Sodalizio.

Ha il diritto-dovere di:

- intervenire a tutte le riunioni ordinarie, straordinarie ed elettive della Confraternita e ad esprimere il suo parere sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ma senza diritto di voto;
- manifestare il suo parere per l'ammissione, la sospensione o l'espulsione dei soci.
- E' il responsabile della Liturgia e, perciò, avrà cura delle celebrazioni sacre. E' suo preciso dovere disporre l'orario della S. Messa domenicale e delle altre funzioni religiose. Invita con carità pastorale tutti i Confrati e le Consorelle a vivere "il giorno del Signore" con partecipazione assidua, attiva, responsabile e fruttuosa;

Art. 21. *Il Responsabile degli Aspiranti.*

E' nominato dal Consiglio su indicazione dell'Assistente Ecclesiastico ed è Suo primo collaboratore nella loro formazione religiosa e liturgica. Deve eccellere per le sue virtù religiose ed umane, per l'esemplarità della vita, per la fedeltà ai doveri e per l'amore alla Confraternita;

1. sprona gli Aspiranti alla preghiera personale e comunitaria, ad una vita spirituale intensa, mediante la frequente partecipazione ai sacramenti dell'Eucarestia e della Riconciliazione, specialmente nei giorni festivi;
2. li esorta a partecipare agli incontri formativi per tutto il periodo del noviziato e, dopo, al corso annuale di catechesi;
3. incrementa in loro il culto e la devozione verso S. Maria;
4. al termine dell'Aspirandato farà conoscere all'Assistente Ecclesiastico e al Consiglio il proprio parere. Durante le celebrazioni liturgiche e le processioni cura l'ordine e la disciplina degli Aspiranti.

Art. 22. *Il Collegio dei Revisori.*

E' composto da 3 membri, di cui un Presidente, con il compito di verificare la legittimità delle partite ordinarie e straordinarie di



amministrazione e di assicurare la consegna dei bilanci consuntivo e preventivo alla Curia a norma del ca. 1287.

Eventuali osservazioni e l'approvazione medesima dei bilanci devono essere motivate, fatte per iscritto allegate ai bilanci e, nel contempo, trasmesse alla Curia.

Art. 23. Elezioni.

L'Assemblea dei soci ogni triennio eleggerà i membri che a vario titolo compongono il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La convocazione per le elezioni va fatta a domicilio del socio e le elezioni sono da ritenersi nulle se non può essere provata la convocazioni di tutti i soci.

Il diritto di voto spetta a tutti i soci effettivi. Ogni socio, in forza della sua regolare appartenenza o iscrizione, gode del diritto alla voce attiva e alla voce passiva. Sono esclusi dal voto sia attivo che passivo i soci:

- comunque decaduti;
- incapaci di atti umani;
- usciti dalla comunione della Chiesa;
- aventi rapporti debitori verso l'Associazione con morosità di non oltre un biennio. La morosità dovrà essere regolarizzata in sede di riunione e votazione. Il voto per essere valido deve essere libero, segreto e determinato. Esso sarà espresso a mezzo di scheda precedentemente vidimata e predisposta con la sola indicazione di numeri progressivi da 1 a quanti sono i Consiglieri da eleggere.

Esempio:

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____
6	_____
7	_____

Le elezioni, che dovranno svolgersi alla scadenza entro il mese di dicembre o altro, saranno presiedute da un delegato dell'Ordinario Diocesano, con la collaborazione di almeno due scrutinatori ed un segretario, i quali, ad elezione ultimate, procederanno allo sfoglio delle schede votate, che, pena la nullità, non possono superare alla conta dei voti espressi il numero dei presenti e votanti. I soci possono esprimere tante preferenze quanti sono i Consiglieri da eleggere.

Di tutte le operazioni di voto si redigerà apposito verbale in duplice copia da inviare all'Ordinario per il visto di ratifica, con l'indicazione di una terna, costituita dai Soci più votati, dalla quale l'Ordinario sceglierà il Governatore.



NORME GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto e Regolamento interno si fa riferimento al Codice di Diritto canonico.

L'interpretazione autentica del presente Statuto spetta all'Ordinario del luogo. Ogni altra norma e consuetudine contraria vengono abrogate con l'approvazione e la promulgazione del medesimo Statuto da parte dell'Ordinario Diocesano.

Spetta all'Assemblea, con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, modificare lo Statuto. Qualsiasi modifica, prima di entrare in vigore, ha bisogno dell'approvazione dell'Ordinario del luogo.

Luigi Franceschi

d. Alu. ho

Ripp. Ag. S.

San. Ruffini

Ed. Ruffini

Salvatore Ruffini

*Visto e apposto
+ bollo di Roma*

